



BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI – PER ANNUALITA' 2019 E ANNUALITA' 2020 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I MESI DI MARZO-GIUGNO

IL COMUNE DI CHIAVARI

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e s.m.i. ed in particolare l’art. 11 che istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1217 del 3 novembre 2015 avente ad oggetto” Legge n. 431/1998, art.11 (Contributi per il sostegno alla locazione). Riparto del Fondo sociale affitti 2015. Criteri e disposizioni attuative;

VISTA la D.G.R. n. 958 del 18/10/2016 avente ad oggetto “D.L. 31/8/13 n.102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/10/13 n.124, art. 6 c.5 "Fondo per la morosità incolpevole". Riparto e prima assegnazione di quote regionali 2015 (€ 1.097.425,83) e 2016(€ 2.017.689,69) aggiornamento di criteri e utilizzo”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Marzo 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 6 maggio 2020 – “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2020” - con il quale vengono ripartite alle Regioni le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni – anno 2020 e indicate le modalità di utilizzo;

VISTA la D.G.R. n. 830 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto: “Legge n. 431/98 art. 11 (Contributi per il sostegno alla locazione). Riparto del Fondo sostegno alla locazione 2020



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE VI - POLITICHE PER LA PERSONA

(2.159.474,01=)”, con la quale Regione Liguria eroga al Comune di Chiavari una quota del Fondo per il sostegno alla locazione per un importo complessivo pari ad € 21.748,58;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto rilancio”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la D.G.R. n. 922 del 13 novembre 2020 avente ad oggetto: “Legge n. 431/98 art. 11 (Contributi per il sostegno alla locazione). Riparto del Fondo sostegno alla locazione, risorse integrative 2020 (Euro 5.417.148,26=)”, con la quale Regione Liguria eroga al Comune di Chiavari ulteriori risorse per il sostegno alla locazione per un importo complessivo pari ad € 76.275,64;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 19/11/2020 avente ad oggetto “Legge 431/1998 art. 11 – contributi per il sostegno alle abitazioni in locazione – per annualità 2019 e annualità 2020 solo ed esclusivamente per i mesi di marzo-giugno - atto di indirizzo;

EMANA

Il seguente bando straordinario che stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti), anche in considerazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

ARTICOLO 1 **Destinatari e Requisiti di accesso**

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato o con registrazione in corso nei termini di legge, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

Il contratto d’affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Chiavari, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza esclusiva o principale. Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione.

Sono escluse le domande pervenute da nuclei familiari che abbiano i requisiti previsti per beneficiare del contributo per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale o concessi in uso per finalità sociali.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale annuo risulti superiore a € **7.800,00=**, fatta salva l’ipotesi in cui il richiedente abbia subito una riduzione superiore al 20% del reddito IRPEF nei primi 5 mesi dell’anno in corso, per la quale il limite viene elevato a € **9.600,00=**.



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE VI - POLITICHE PER LA PERSONA

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti, alla data di pubblicazione del presente Bando, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e risiede – alla data di pubblicazione del presente bando – nel Comune di Chiavari;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Chiavari;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq solo ed esclusivamente per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla D.G.R. n. 613 del 25/7/2018 “*Nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza*”, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili (IMU), sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi E.R.P. presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di Chiavari (112.293,58=);
- a) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, oppure nel caso di titolarità dell'assegnazione in proprietà a condizione che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- f) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell'annualità 2019 – dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario – ovvero documentazione attestante il totale, parziale o mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo marzo-giugno 2020);
- g) possedere:
 1. valore dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € **16.700,00=** in corso di validità;

oppure

2. reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € **35.000,00=** e contestuale riduzione superiore al 20% del reddito IRPEF nei primi 5 mesi dell'anno in corso – anche a seguito dei provvedimenti del Governo in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale riduzione può essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è stata sospesa a seguito dei richiamati provvedimenti del governo).



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE VI - POLITICHE PER LA PERSONA

E' prevista altresì la riduzione superiore al 20% del reddito IRPEF nei primi 5 mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente anche per "altre motivazioni" da esplicitare nel modulo di richiesta e precisamente:

- malattia da Covid 19 o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo (**Allegato 2**) ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

Nucleo familiare e determinazione situazione economica

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore delle situazione economica equivalente), nonché dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini I.S.E.E., ai sensi dell'art 10 co.3, del D.P.C.M. 159/2013.

Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione del reddito, in caso di coabitazione di più nuclei, si farà riferimento a tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

ARTICOLO 3

Calcolo del Contributo

Annualità 2019: il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale rapportato al numero di mesi effettivamente pagati e risultanti dalla documentazione presentata, arrotondato all'unità superiore.

Annualità 2020: nella sola ipotesi in cui il richiedente abbia subito una riduzione superiore al 20% del reddito IRPEF nei primi 5 mesi dell'anno in corso, il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, arrotondato all'unità superiore, rapportato esclusivamente alle mensilità relative al periodo marzo-giugno 2020, anche se non corrisposte dal richiedente.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i limiti contributivi di seguito riportati:

1. il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € **500,00=**;
2. il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € **2.400,00=**

Saranno escluse le domande che non raggiungono l'importo previsto per il contributo teorico minimo ammissibile.



ARTICOLO 4 Erogazione del Contributo

I contributi verranno assegnati nel rispetto di quanto definito nel presente bando e, qualora le risorse a disposizione risultino quantitativamente inferiori all'importo totale necessario per soddisfare tutti i richiedenti, si procederà alla ripartizione delle risorse tra i vari beneficiari, assegnando ai richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

I contributi relativi alle annualità 2019 saranno erogati direttamente al soggetto richiedente, titolare del contratto di locazione, che ha regolarmente onorato il pagamento del canone di locazione.

Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia dichiarato un abbattimento del reddito superiore al 20% del reddito complessivo del nucleo familiare nei primi 5 mesi dell'anno in corso, il contributo verrà erogato come segue:

- direttamente ai proprietari delle abitazioni stesse, laddove non abbiano percepito quanto dovuto dal proprio conduttore, colpito dall'emergenza. L'entità del contributo andrà in compensazione della sola morosità accumulata nei mesi dell'anno 2020 di cui al presente bando (marzo-giugno);
- direttamente al soggetto richiedente, titolare del contratto di locazione, che ha regolarmente onorato il pagamento del canone di locazione nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno dell'anno 2020, previa acquisizione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- direttamente, per la sola parte del contributo eccedente rispetto all'ammontare della morosità dei mesi da marzo a giugno 2020, a quei beneficiari che non hanno potuto onorare il pagamento completo del canone di locazione nei relativi mesi di riferimento, tenuto conto della morosità accumulata e previa acquisizione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento; la parte del contributo pari all'importo della morosità sarà erogata direttamente ai proprietari (es.: contributo concesso € 1.000,00, morosità relativa ai mesi marzo/giugno 2020 = 600,00, contributo da erogare al proprietario € 600,00, contributo da erogare al titolare del contratto € 400,00).

Ove il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'art. 16 co. 1 bis del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Ove il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto per l'annualità 2019, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato per il medesimo anno 2019.

Ove il richiedente abbia subito un abbattimento del 20% del reddito nei primi 5 mesi dell'anno 2020 e a seguito del quale abbia beneficiato, con riferimento ai mesi di marzo aprile maggio e giugno 2020, di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto di un importo pari al contributo ricevuto.

La modalità di erogazione dovrà essere indicata in sede di domanda (**Allegato 2**).



ARTICOLO 5 Termini e modalità di presentazione della domanda

I termini di apertura del bando decorrono dal giorno sabato 21 novembre 2020 al giorno domenica 20 dicembre 2020 per complessivi 30 giorni consecutivi.

Le domande ed i relativi allegati devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Chiavari. Tali moduli sono distribuiti a partire dal 21/11/2020 presso:

- **L'Ufficio Front Office del Comune di Chiavari**, sito in Piazza N.S. dell'Orto n. 1, piano terra secondo i seguenti orari:
 - lunedì e mercoledì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30
 - martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30
- Detti moduli possono altresì essere reperiti sul sito internet del Comune (<http://www.comune.chiavari.ge.it/ufficio-casa>)

Per ulteriori informazioni o per **l'assistenza per la compilazione** sarà possibile fissare un appuntamento contattando i numeri telefonici 0185365391 – 0185365358 – 0185365335 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 11:00.

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata **entro e non oltre le ore del.... (termine perentorio pena l'esclusione della domanda di contributo)** con le seguenti modalità:

- mediante **consegna all'Ufficio Protocollo** – P.zza N.S. dell'Orto n. 1, piano terra;

oppure

- mediante **raccomandata A/R** indirizzata a Comune di Chiavari, P.zza Nostra Signora dell'Orto n. 1 - 16043 CHIAVARI (**N.B.:** La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'Ufficio Postale accettante. In questo caso non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il settimo giorno successivo al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande)

oppure

- mediante invio tramite **PEC** al seguente indirizzo:
comune.chiavari@cert.legalmail.it



ARTICOLO 6

Documentazione da allegare e autocertificazione dei requisiti

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 s.m.i.

La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena l'irricevibilità della stessa, è la seguente:

- fotocopia del contratto di locazione in corso di validità;
 - copia del documento di identità in corso di validità:
 - del richiedente (sempre);
 - del locatore nella sola ipotesi di morosità per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;
- (**N.B.** il D.L. rilancio del 19 maggio 2020, n. 34, art. 157, comma 7 ter, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto che la validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche italiane, scaduti o in scadenza, **è prorogata al 31 dicembre 2020**);
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari o apolidi);
 - copia I.S.E.E. e DSU (dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità;
 - copia delle ricevute di pagamento, totale o parziale, o documentazione originale equipollente, dei canoni 2019;
 - nella sola ipotesi in cui il richiedente abbia subito una riduzione superiore al 20% del reddito IRPEF nei primi 5 mesi dell'anno in corso, copia delle ricevute o documentazione originale equipollente, attestanti il totale, parziale o mancato pagamento dei canoni di locazione per il solo periodo marzo-giugno 2020;
 - documentazione comprovante l'effettiva riduzione superiore al 20% del reddito IRPEF nei primi 5 mesi dell'anno in corso;
 - fotocopia del codice IBAN del locatore e/o fotocopia del codice IBAN del richiedente.

SARANNO RESPINTE LE DOMANDE IN MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI:

- ◆ ricevute oltre i termini previsti;
- ◆ sottoscritte da un soggetto diverso dall'intestatario della domanda;
- ◆ prive della firma;
- ◆ prive di copia delle ricevute di pagamento, totale o parziale, dei canoni 2019 e di copia delle ricevute o documentazione originale equipollente, attestanti il totale, parziale o mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo marzo-giugno 2020 (nella sola ipotesi in cui il richiedente abbia subito una riduzione superiore al 20% del reddito IRPEF nei primi 5 mesi dell'anno in corso);
- ◆ incomplete in quanto prive di dati essenziali;
- ◆ non corredate dalle fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità richiesti;
- ◆ in mancanza di almeno uno dei documenti richiesti.

Il mancato perfezionamento della domanda **entro 5 giorni** dalla comunicazione di integrazione da parte dell'Ufficio, determina la sua inammissibilità.



ARTICOLO 7

Casi particolari

In caso di decesso del richiedente il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione (art. 6 L. 392/1978: "*in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti o affini con lui abitualmente conviventi*").

In caso di allontanamento del richiedente dal territorio comunale o dall'alloggio per il quale è stato richiesto il contributo, tra la data di presentazione della domanda e la data di formazione dell'elenco degli aventi diritto, il contributo sarà devoluto a soggetto maggiorenne che, all'atto della presentazione della domanda, risulta residente con il firmatario e che continua a condurre l'alloggio. (L. 392/1978).

ARTICOLO 8

Controlli

Ai sensi degli artt. 4 e 8 delle Disposizioni e Criteri Attuativi del Fondo Sociale Affitti (FSA) di cui all'allegato 1 della D.G.R. 1217/2015 il Comune, ai fini dell'ammissibilità a contributo, deve:

- a) effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzie delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6, del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
- b) sospendere il richiedente dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui sopra e - nel caso di soggetti non assistiti - sospendere tutte quelle domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare;
- c) accertare presso le anzidette strutture eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare allo stesso titolo, evitando così duplicazioni contributive.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dall'Amministrazione comunale, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ARTICOLO 9

Modifiche dell'elenco definitivo

È fatta riserva di poter modificare l'elenco definitivo nei casi di:

1. accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
2. accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante.



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE VI - POLITICHE PER LA PERSONA

L'esclusione dall'erogazione del contributo, e/o la modifica dell'importo e la conseguente modifica dell'elenco di cui sopra, avverrà mediante comunicazione, tramite PEC o, in assenza, mediante raccomandata A.R. all'interessato concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni scritte e/o documenti.

Nel caso che dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di seguito:

- a. canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b. canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

ARTICOLO 10
Monitoraggio della condizione abitativa

Ai sensi dell'art. 7 delle Disposizioni e Criteri Attuativi del Fondo Sociale Affitti (FSA) di cui all'allegato 1 della D.G.R. 1217/2015 il Comune, oltre ai dati personali (nome, cognome e C.F.) e a quelli necessari alla determinazione del contributo (canone sostenuto, numero di mesi effettivi di pagamento, ISE, PSE, ISEE), al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni – nonché per le finalità di cui al DM 1 marzo 2005 n°C/374 (Osservatorio della condizione abitativa) – è tenuto a inviare alla Regione, nei modi e nelle forme indicate da quest'ultima, le informazioni relative alla condizione abitativa esistente sul territorio e in particolare, relativamente a ogni singolo beneficiario, i seguenti dati:

- numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
- reddito del nucleo familiare;
- tipologia del contratto di locazione;
- figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (persona fisica, persona giuridica, altro ente);
- superficie lorda dell'alloggio;
- categoria catastale;
- numero di mesi effettivi di pagamento del canone di locazione, nel caso di periodi inferiori all'anno;
- ammontare delle spese condominiali relative all'anno 2019;
- eventuale avvenuta liquidazione del contributo in precedenti annualità.

ARTICOLO 11
Trasmissione informazioni

Il fabbisogno derivante dall'elenco definitivo degli avanti diritto, redatto ai sensi delle succitate normative, sarà trasmesso dal Comune alla Regione entro il termine ultimo del 31/12/2020 così come previsto nel provvedimento Regionale.



ARTICOLO 12

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari di cui all'articolo 9 del GDPR, forniti con la presentazione della domanda di contributo è effettuato dal Comune di Chiavari, quale titolare del trattamento, nell'ambito delle proprietà attività istituzionali. Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l'utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato all'espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative per la corresponsione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni. Il trattamento dei dati raccolti è improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei dati (fatta eccezione per il numero telefonico e per l'indirizzo e-mail) è obbligatorio e l'eventuale rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla procedura per accedere al contributo previsto dall'apposito Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione se non nei casi e con le modalità previste dalla legge, e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici purché previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura, debitamente autorizzate al relativo trattamento. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni al Comune di Chiavari che interverranno nelle attività procedurali e che saranno opportunamente individuati e designati come Responsabili del trattamento. I dati vengono trattati nel corso di tutta la durata del servizio, dalla richiesta di attivazione sino alla sua conclusione, ed anche, successivamente, per l'adempimento di specifici obblighi di legge.

L'interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Chiavari.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/comune.chiavari.ge.it>